

Civile Ord. Sez. L Num. 28205 Anno 2022

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 28/09/2022

**ORDINANZA**

sul ricorso 26206-2016 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio

dell'avvocato

, rappresentata

e difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

**2022**

**1318**

presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli  
Avvocati

**- resistente con mandato -**

avverso la sentenza n. 1281/2016 della CORTE  
D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2016 R.G.N.  
1573/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera  
di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott.  
GABRIELLA MARCHESE.

### **FATTO**

#### **RILEVATO CHE:**

1. con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha  
rigettato l'impugnazione proposta da . avverso la  
sentenza resa dal Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua  
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto  
all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile  
o all'assegno mensile di invalidità;

2. le ragioni del rigetto sono ancorate alla mancanza del  
requisito reddituale, avendo la Corte rilevato che - pur  
sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento  
dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal novembre  
2011, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio - nel  
periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di  
età (5 agosto 2012) il reddito della ricorrente-appellante,  
cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati  
ai fini del riconoscimento della prestazione;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l'Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato;

### **Diritto**

#### CONSIDERATO CHE:

4. con i primi tre motivi viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 *septies*, comma 5, convertito con modificazioni nella legge nr. 33 del 1980, e di altro complesso normativo, evidenziandosi che per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (cd. assegno di invalidità civile) rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, invocando un unico precedente di questa Corte;

5. i motivi, che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega, sono manifestamente fondati;

6. al riguardo è sufficiente richiamare il principio espresso dalla Corte (v. Cass. nr. 23689 del 2016; Cass. nr. 7698 del 2016 e, più di recente, Cass. nr. 21763 del 2020, Cass. nr. 2517 del 2020; Cass. nr. 30223 del 2019; Cass. nr. 14415 del 2019) in base al quale pure «[...] alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte»;

7. deve, infatti, rilevarsi che, per l'assegno mensile di invalidità civile (di cui all'art. 13 della citata legge nr. 118 del 1971), il D.L. 30 dicembre 1979, nr. 663, art. 14 *septies*, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, nr. 33, prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, «l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare» (in tal senso, Cass. nr. 23689 del 2016; Cass. nr. 7698 del 2016);



8. i motivi di ricorso meritano pertanto di essere accolti e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione perché verifichi, alla luce del principio di diritto enunciato, la sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel periodo sopra indicato;

9. resta così assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso, con il quale la parte deduce la violazione della L. nr. 118 del 1971, art. 19, e del D.Lgs. 23 novembre 1988, nr. 509, art. 8, commi 1 e 2, addebitando alla Corte di appello l'errore di non aver disposto l'automatica conversione al 65° anno di età dell'assegno in pensione sociale, dovendosi in via preliminare accertare la sussistenza del diritto alla prestazione;

10. il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

#### **PQM**

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2022.

